ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016, SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 89/686/CEE DEL CONSIGLIO

Art. 15

Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato

I DPI, gia' prodotti alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunita' europea, possono essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 1994. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che gia' svolgono l'attivita' di omologazione dei caschi e visiere per motociclisti in base al regolamento ECE Ginevra n. 22 possono continuare tale attivita' fino al termine del periodo transitorio di cui al primo comma.

Versione in vigore dal 24 dicembre 1992, non più in vigore dal 12 marzo 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
Estremi	Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-475-1992/art-15-oneri-relativi-alle-procedure-di-valutazione-della-conformita-dei-dpi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it